
Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia

Costituita il 17 marzo 1973

STATUTO

Aggiornato con le modifiche deliberate nella seduta di Consiglio in data **06/04/2006**

Articolo 1 – Istituzione della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia

Gli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese), visto lo Statuto Regionale e di questo particolarmente, gli articoli n. 17, 54 e 55, costituiscono la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.

Faranno altresì parte della Consulta gli Ordini Provinciali che si verranno a costituire in occasione della creazione di nuove Province nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2 - Funzioni

La Consulta regionale agisce d'intesa con gli Ordini della Regione e ne coordina l'azione nel rispetto della loro autonomia, partecipa e dà impulso a procedimenti e pone in essere tutte le azioni necessarie al fine di tutelare gli interessi della categoria professionale rappresentata.

La Consulta agisce d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché con le altre Federazioni qualora le attività di sua spettanza abbiano carattere nazionale ovvero interregionale.

Articolo 3 - Organizzazione

Sono organi della Consulta Regionale:

??il Consiglio;

??il Presidente;

??il Vice-Presidente;

??il Segretario Tesoriere.

Articolo 4 - Sede

La Consulta ha la sua sede ufficiale e di rappresentanza nella città capoluogo di Regione; avrà sede operativa nella città sede dell'Ordine cui appartiene il Presidente della Consulta in carica.

Articolo 5 – Il Consiglio – Composizione

Il Consiglio è composto dai seguenti membri:

- a) i Presidenti Consigli Provinciali, che sono membri di diritto;
- b) un secondo Consigliere per ciascun Ordine qualunque sia il numero complessivo dei suoi iscritti;
- c) un terzo Consigliere se il suddetto numero complessivo supera i 500 iscritti;
- d) un quarto Consigliere se il suddetto numero complessivo supera i 1500 iscritti.

I Consiglieri della Consulta sono nominati tra gli iscritti degli Ordini Provinciali a seguito di delibera formale dei rispettivi Consigli degli Ordini.

I componenti del Consiglio della Consulta, anche nel caso in cui si verifichi la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine Provinciale di appartenenza, restano in carica sino all'eventuale comunicazione alla Consulta della loro sostituzione con altro delegato fatta eccezione per i Presidenti degli Ordini Provinciali che essendo membri di diritto del Consiglio della Consulta vengono automaticamente sostituiti dal Presidente dell'Ordine Provinciale di nuova nomina.

In ogni momento i membri del Consiglio della Consulta possono essere sostituiti dall'Ordine di appartenenza.

Alle riunioni di Consiglio è invitato a partecipare come osservatore un rappresentante della città di cui è previsto il futuro riconoscimento a capoluogo di Provincia.

Alle riunioni di Consiglio devono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, i membri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, iscritti in un Ordine della Regione, e possono, di volta in volta, essere invitati esperti di singole discipline.

Articolo 6 – Il Consiglio - Funzioni

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni.

- a) esprime pareri ed assume iniziative presso gli organi regionali competenti in relazione a leggi e regolamenti (emanati o da emanare), a programmi e situazioni che interessano la professione in qualunque forma esercitata;
- b) interviene nella determinazione delle scelte legislative ed amministrative della Regione, nei settori di attività riguardanti la professione di ingegnere;
- c) è organo di consultazione diretta della Regione;
- d) coordina le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini Provinciali ed interviene in sede regionale in rappresentanza e per il progresso della categoria, per la formazione e l'aggiornamento professionale, per il rispetto delle competenze, ecc;
- e) svolge attività di coordinamento e di raccordo tra i vari Ordini Provinciali;
- f) promuove la costituzione di Commissioni Consultive e di Comitati di studio per i problemi regionali che interessano la categoria, con la partecipazione di almeno un suo Consigliere;
- g) designa, su richiesta, tra gli iscritti agli Ordini Provinciali, i rappresentanti Ingegneri nei Consigli di Amministrazione, nei Comitati e nelle Commissioni a carattere regionale;
- h) approva entro il primo trimestre di ogni anno il conto consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso;
- i) determina le quote annuali e le relative modalità di pagamento a carico di ciascun Ordine Provinciale, in relazione al numero dei voti esprimibili in Consulta da parte di ciascun Ordine, come indicato all'art. 5 , al fine di consentire e finanziare le attività della Consulta.

Articolo 7 – Il Consiglio - Convocazioni

Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre. Inoltre egli deve convocarlo entro 15 giorni dalla data in cui almeno tre Ordini ne facciano richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta , posta elettronica o per telefax, almeno 15 giorni prima della riunione, salvo casi di documentata urgenza, nei quali si provvederà con comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la metà degli Ordini che costituiscono la Consulta, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti.

Di ogni riunione il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e che deve essere approvato nella riunione successiva.

Allo scopo di favorire una più ampia partecipazione il Consiglio può riunirsi di volta in volta anche presso le singole Sedi degli Ordini Provinciali.

Articolo 8 – Il Consiglio - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti complessivamente esprimibili dall'intera Consulta.

Ogni Ordine Provinciale esprime la propria valutazione con un numero di voti pari al numero di membri componenti il Consiglio della Consulta in base al precedente articolo 5, tramite il proprio Presidente, o se assente, per delega ad un membro del Consiglio della Consulta appartenente allo stesso Ordine.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della Consulta.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del precedente capoverso costituiscono riferimento per gli Ordini Provinciali per una comune linea di comportamento.

Le deliberazioni vengono inviate, per conoscenza, a tutti gli Ordini Provinciali.

Articolo 9 - Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere (ex art. 4 + art. 8)

Il Consiglio elegge (con voto segreto) nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere, restano in carica quattro anni.

Decadono automaticamente qualora perdano il requisito di Consigliere della Consulta.

Le elezioni avverranno entro sessanta giorni dalla scadenza.

Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta. Egli dispone la convocazione del Consiglio, ed esercita tutte le attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stesso, al sollecito disbrigo degli affari di competenza del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ad una riunione del Consiglio o ad altra attribuzione dello stesso, ne fa le veci il Vice-Presidente, in assenza anche di questi il più anziano Consigliere Presidente di Ordine Provinciale.

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Consulta e, d'intesa con il Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Il Segretario in qualità di Tesoriere amministra i fondi della Consulta, provvede alla tenuta dei documenti contabili e della cassa; cura la riscossione dei contributi dovuti dagli Ordini Provinciali ed effettua i pagamenti predispone i bilanci della Consulta.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario costituiscono il Comitato di Presidenza, con il compito di coordinare l'attività del Consiglio, e di attuarne le decisioni.

Le cariche in seno alla Consulta non sono remunerate. Le spese di trasferta per partecipazione dei membri del Consiglio della Consulta a riunioni della stessa verranno sostenute dai singoli Ordini Provinciali.

Eventuali trasferte di rappresentanza della Consulta da parte di Consiglieri all'esterno verranno sostenute dalla Consulta stessa.